



ASSOCIAZIONE INGEGNERI ISCHIA REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

Articolo 1

Coloro che desiderano iscriversi all'Associazione Ingegneri Ischia, devono sottoscrivere una scheda di adesione predisposta dal Consiglio (la cui firma presuppone la previa conoscenza ed accettazione dello statuto e dei regolamenti interni), completa dei propri dati anagrafici e del numero di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli o della Provincia di appartenenza; in mancanza di quest'ultimo, dovrà essere esibito un certificato di laurea o un certificato di esami sostenuti che attestino il possesso da parte dell'iscrivendo dei requisiti richiesti dall'articolo 5 dello statuto. In allegato alla scheda di adesione, dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi ostativi di cui all'**art. 4**.

Il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla data di ricevimento della scheda, verificato il possesso dei requisiti previsti, precede alla nomina a socio dell'iscrivendo e ne darà tempestiva comunicazione allo stesso. L'iscrizione dovrà essere perfezionata dal richiedente entro quindici giorni dalla comunicazione con il versamento della quota annuale tramite versamento intestato all'Associazione in conto corrente, o con versamento in contanti presso la segreteria dell'Associazione.

Articolo 2

Il rinnovo delle quote associative deve avvenire entro il **secondo mese** dell'anno in corso, secondo le modalità indicate nell'articolo 1; ove ciò non avvenisse si invierà sollecito al Socio moroso, che verrà temporaneamente sospeso in ogni suo diritto e successivamente dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo se la inadempienza dovesse ulteriormente prolungarsi oltre *trenta* giorni dal sollecito.

Articolo 3

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea per gravi motivi, su proposta del **Consiglio Direttivo** o del **Presidente**, ovvero su istanza degli associati fondatori ed ordinari. L'assemblea delibera l'esclusione con la presenza di almeno metà + 1 degli associati fondatori e ordinari, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

PRINCIPI ETICI

Articolo 4

L'Associazione, per realizzare gli obiettivi indicati nello Statuto, deve essere costituita da professionisti di chiara moralità, pertanto è condizione fondamentale di ammissibilità che gli aspiranti Soci non abbiano subito alcuna **condanna per reati**, *restrizioni all'esercizio della professione per qualunque causa*, né abbiano ricevute istanze di fallimento o iscrizione nel bollettino dei protesti.



Articolo 5

I rapporti tra i Soci dovranno essere ispirati alla massima lealtà, correttezza e rispetto della deontologia professionale, in modo da evitare che, pur nel rispetto della libertà del singolo, possano verificarsi in ambito associativo condizioni lesive dell'onorabilità e degli interessi del Socio.

Articolo 6

I Soci che apparissero inadempienti ad un qualunque articolo dello Statuto o del Regolamento saranno sospesi temporaneamente e deferiti al Consiglio *Direttivo* che delibererà sull'approvazione del provvedimento, la censura, la sospensione o la **radiazione** del Socio.

Decaduti i motivi del provvedimento, il Socio sarà riammesso automaticamente. Nei casi di gravi violazioni ai principi dell'Associazione il Consiglio *Direttivo* ha il potere di sospendere il Socio con effetto immediato.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo, a seguito di regolare convocazione, dovesse non presenziare una riunione di consiglio per più di **due volte**, senza alcuna giustificazione valida, sarà temporaneamente sospeso dalla carica e successivamente dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo dopo aver attentamente sentito e valutato le eventuali motivazioni *che il consigliere inadempiente dovrà fornire entro dieci giorni dalla comunicazione di sospensione. Qualora non vengono fornite giustificazioni nel tempo previsto o che le stesse non siano ritenute valide dal Consiglio direttivo, che si riunirà nei successivi dieci giorni, il consigliere inadempiente sarà dichiarato decaduto ed al suo posto subentrerà il primo dei non eletti come da verbale delle precedenti elezioni; comunque in caso di rinuncia, si procederà con il secondo dei non eletti, e così via. Il consigliere dichiarato **decaduto** dal Consiglio Direttivo non potrà presentare la propria candidatura alle elezioni del Consiglio Direttivo del successivo quadriennio.*

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Articolo 7

Novanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente deve dare inizio alla procedura elettorale, comunicando ai soci la data e la sede delle votazioni, che avranno luogo entro trenta giorni dalla scadenza del mandato, sollecitando eventuali candidature che dovranno pervenire con proposta scritta almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni. Il numero minimo di candidature è pari a dieci (otto consiglieri da eleggere più due di riserva per eventuali subentri). In deroga all'art. 17 delle Norme allegato allo Statuto, qualora il numero delle candidature sia inferiore a dieci, sarà ridotto proporzionalmente il numero dei consiglieri da eleggere fino ad un minimo di quattro (art. 8 delle Norme); in tal caso, il numero minimo di candidature sarà pari a sei (quattro più due di riserva per eventuali subentri).

Il Presidente darà notizia delle proposte ai soci tramite affissione dello stesso all'Albo Ufficiale esposto nei locali dell'Associazione e comunque si ritengono eleggibili tutti gli aderenti con diritto di voto. *Non possono presentare la propria candidatura coloro che sono stati dichiarati decaduti e coloro che non sono in regola con l'iscrizione alla data di inizio della procedura elettorale.*



La votazione avrà luogo nel corso di un'adunanza dell'Assemblea generale con le modalità già indicate nello statuto; nel caso di mancato raggiungimento del quorum anche in seconda convocazione, l'Assemblea verrà riconvocata entro quindici giorni.

Ove il Presidente non provvedesse nei termini di cui sopra, è compito del Consiglio attivare la procedura necessaria per il rinnovo delle cariche.

Articolo 8

L'elettore in regola con l'iscrizione alla data di inizio della procedura elettorale, riceverà due schede, una per l'elezione del Presidente ed una per l'elezione dei consiglieri. Sulla scheda per l'elezione del Presidente saranno riportati i nominativi dei candidati alla carica di Presidente e l'elettore potrà esprimere la propria preferenza apponendo una croce su un solo nominativo, pena l'annullamento della scheda. Sulla scheda per l'elezione dei consiglieri saranno riportati i nominativi dei candidati alla carica di consigliere e l'elettore dovrà indicare un numero di preferenze pari o minore di quello dei consiglieri candidati da eleggere, apponendo una croce sui nominativi scelti.

Il numero minimo di consiglieri da eleggere, a norma dell'art. 17 dello statuto è pari a sei, mentre il numero massimo di consiglieri da eleggere è pari undici; dovranno essere eletti comunque minimo sei consiglieri, salvo quanto previsto all'art 7.

Articolo 9

Completate le votazioni si procederà allo spoglio indicando i voti ottenuti da ciascun candidato. Il Presidente uscente proclamerà gli eletti fra coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze in ciascuna scheda; in caso di parità si riterrà prevalente l'anzianità d'iscrizione all'Associazione e per ulteriore parità si considererà l'anzianità anagrafica. L'insediamento degli eletti avrà luogo *entro trenta giorni dal termine delle votazioni*. Nel corso della prima riunione del neo eletto Consiglio Direttivo, *da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti*, il neo Presidente assegnerà la carica di Segretario. Nel corso della prima riunione verranno stabilite le cariche istituzionali: Vice presidente, Segretario e Tesoriere. Il biennio di competenza del nuovo Consiglio *Direttivo si computerà dalla data della prima riunione*.

GESTIONE ECONOMICA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

L'Associazione, pur essendo senza fini di lucro, *potrà* svolgere attività da cui derivino tutti gli utili di gestione da impiegare di norma per la compensazione dei costi generali, per l'autofinanziamento ed eventualmente per la costituzione del fondo di riserva. Le fonti di finanziamento saranno costituite dalle quote associative, destinate alla copertura delle spese generali, e dalle sponsorizzazioni, da impegnarsi principalmente per la realizzazione delle attività per le quali sono state richieste. *L'organizzazione* di una qualunque attività dovrà essere rispondente in primis agli obiettivi statutari ma anche ai principi di una corretta amministrazione finanziaria; cioè la sua intrinseca validità sarà testimoniata anche dalla capacità di acquisire sostegni finanziari esterni.

La gestione operativa dei fondi avverrà attraverso un conto corrente bancario acceso a nome dell'Associazione con delega alla firma del Presidente e del Tesoriere.



La proposta di un'attività potrà provenire anche da un solo Consigliere, purché correttamente formulata sia nelle motivazioni che nei costi; in tal caso, sentiti i pareri del Presidente e del Tesoriere, verrà inserita nell'ordine del giorno del Consiglio immediatamente successive che delibererà anche in merito alla priorità di attuazione di tutte le proposte pervenute.

COMMISSIONI

Articolo 11

L'Associazione, per ottimizzare le sue capacità d'intervento operativo, si articolerà in commissioni costituite dai Soci a qualsiasi titolo.

Articolo 12

L'attivazione di ciascuna commissione verrà deliberata dal Consiglio, che sentite le proposte informerà tutti i soci chiedendo entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, la disponibilità a partecipare ad una o più commissioni.

Il Consiglio, scaduti i termini di raccolta delle adesioni, entro la prima riunione successiva determinerà, il numero dei componenti e ne indicherà i nominativi. Ciascuna commissione nominerà al suo interno un responsabile che avrà il compito di presentare una relazione periodica e le proposte operative scaturite dall'attività svolta. Tutte le commissioni comunque avranno come Coordinatore Generale, a cui riferirsi, il Segretario dell'Associazione.

Articolo 13

Il Consiglio può deliberare, sentito il responsabile, lo scioglimento di una commissione per insufficienza o per esaurimento dei compiti affidatili.

NORMA TRANSITORIA

Articolo 14

In fase di avvio dell'associazione, i componenti del Consiglio Direttivo saranno nominati dai Soci Fondatori. Essi rimarranno in carica fino al 31 dicembre 2022 o comunque fino alla **prima elezione utile**. In deroga all'articolo 9, gli eletti alla prima elezione si insedieranno entro un mese dalle votazioni ed il quadriennio di competenza si computerà dal primo *giorno* successivo alle elezioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Ischia lì 24/07/2018